ORDINANZA DELLA CORTE
DEL 1° LUGLIO 1981 [1]

Ireks-Arkady GmbH
contro Comunità economica europea

Causa 238/78

Nella causa 238/78,

IREKS-ARKADY GMBH,

ricorrente,

contro

COMUNITÀ ECONOMICA EUROPEA,

rappresentata dai suoi organi:

1. Il Consiglio delle Comunità europee,

2. La Commissione delle Comunità europee,

convenuta,

causa avente ad oggetto un procedimento a norma degli artt. 178 e 215, 2° comma, del Trattato CEE,

1 — Lingua processuale: il tedesco.

LA CORTE,

composta dai signori: J. Mertens de Wilmars, presidente; P. Pescatore, Mackenzie Stuart e T. Koopmans, presidenti di Sezione; A. O'Keeffe, G. Bosco, A. Touffait, O. Due, U. Everling, A. Chloros e F. Grévisse, giudici;

avvocato generale: F. Capotorti;
cancelliere: A. Van Houtte,

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

Gli antefatti e il procedimento

1. Con atto depositato nella cancelleria della Corte il 30 ottobre 1978, la ricorrente ha proposto, a norma degli artt. 178 e 215, 2° comma del Trattato CEE, un ricorso diretto a far condannare la convenuta a versarle la somma di

DM 1 306 968,01

più gli interessi al tasso del 6 % a partire dal 1° dicembre 1977, somma, secondo la ricorrente, pari alle restituzioni alla produzione di quellmehl che l'impresa avrebbe avuto il diritto di percepire se, nel periodo 1° agosto 1974 - 19 ottobre 1977, l'uso di granoturco per la produzione di quellmehl avesse dato diritto alle stesse restituzioni contemplate per l'uso di granoturco nella produzione di amido.

2. Con sentenza interlocutoria 4 ottobre 1979 (Racc. pag. 2955), la Corte condannava la Comunità a versare alla ricorrente, per quanto riguarda la produzione di quellmehl destinato alla panificazione, la somma corrispondente alle restituzioni sopra indicate più gli interessi del 6 % a partire dalla data della sentenza interlocutoria. La Corte dichiarava inoltre che le parti dovevano trasmetterle, entro dodici mesi dalla pronunzia della sentenza interlocutoria, la somma dell'importo del risarcimento stabilito di comune accordo.

3. Il termine fissato dalla Corte veniva prorogato più volte, da ultimo al 4 gennaio 1981.

4. Con lettera 5 gennaio 1981 le parti comunicavano alla Corte di aver fissato, di comune accordo, l'importo del risarcimento nella somma di DM 1 159 058,86 più gli interessi al tasso del 6 % a partire dal 4 ottobre 1979, ma di non aver potuto mettersi d'accordo sulle spese. Esse chiedevano quindi alla Corte di statuire sulla ripartizione e sulla liquidazione di queste.

In diritto

1 Dato che le parti hanno stabilito di comune accordo l'importo del risarcimento, la causa 238/78 va cancellata dal ruolo della Corte.

2 A norma dell'art. 69 § 1 del regolamento di procedura, la Corte provvede sulle spese con la sentenza o con l'ordinanza che pone fine alla causa.

3 Nella sentenza interlocutoria 4 ottobre 1979 (Racc. pag. 2955) pronunziata nella presente causa, la Corte ha riservato le spese.

4 Con lettera 5 gennaio 1981 la ricorrente ha chiesto alla Corte di statuire sulle spese ripetibili.

5 Spetta quindi alla Corte lo statuire sulla ripartizione delle spese onde consentire alla Seconda Sezione di liquidare le spese ripetibili.

6 A norma dell'art. 69 § 2 del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese.

7 A norma del § 3 dello stesso articolo, la Corte può compensare in tutto o in parte le spese se le parti soccombono rispettivamente su uno o più capi, ovvero per motivi eccezionali.

8 Dalla sentenza interlocutoria si desume che il Consiglio e la Commissione sono rimasti soccombenti sulla parte essenziale delle loro difese. La riduzione dell'importo richiesto avvenuta in esito ai negoziati fra le parti non è così rilevante da poter incidere sulla ripartizione delle spese.

9 La Comunità economica europea va quindi condannata a tutte le spese.

Per questi motivi,

LA CORTE

così provvede:

1° La causa 238/78 è cancellata dal ruolo della Corte.

2° La Comunità economica europea è condannata alle spese.

Lussemburgo, 1° luglio 1981.

Il cancelliere

A. Van Houtte

Il presidente

J. Mertens de Wilmars